

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2010

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Marco Lipari – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2) RICORSO DELL'A.S. VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MELFI DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 16.11.2010)

La società A.S.G. Vigor Lamezia S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 67/DIV del 16.11.2010 con la quale è stata inflitta alla società istante la sanzione dell'ammenda di €3.000,00, per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate, ma riconducibili alla società, per condotta gravemente antisportiva, in quanto con la propria squadra in vantaggio, veniva ridotto il numero dei palloni di riserva, impedendo la rapida ripresa del gioco nonostante le ripetute sollecitazioni dell'arbitro, in relazione alla gara del Campionato di Seconda Divisione, Girone C, Vigor Lamezia/Melfi del 14.11.2010

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'unica persona identificata dall'arbitro, indebitamente presente nel recinto di gioco, fosse il magazziniere del Melfi. Aggiunge, ancora, che "presumibilmente alcune delle persone non identificate dall'arbitro null'altro erano che i 4 addetti alla biglietteria".

Queste circostanze, tuttavia, non sono idonee ad elidere la portata dell'accertamento compiuto dall'arbitro, dal momento che risulta segnalata la presenza di circa una decina di persone.

La società ricorrente sostiene che, comunque, la presenza dei soggetti estranei non si sia più verificata nel secondo tempo. Ma nemmeno questo dato fattuale incide sulla gravità dei fatti, dal momento che, comunque, è appurata la presenza di tali persone per tutti il primo tempo, nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro a lasciare il recinto di gioco.

La società ricorrente, poi, afferma che "non si riesce a comprendere" la contestazione riguardante la "riduzione dei palloni di gioco".

La deduzione, peraltro, non contrasta con le risultanze emerse dal referto arbitrale, che indica con chiarezza la limitazione a due soli palloni, l'incidenza di tale situazione sulla ripresa del gioco, i numerosi solleciti volti a rimediare a tale carenza.

Gli accertamenti derivanti dal rapporto arbitrale non sono in alcun modo scalfiti dalla circostanza che analoghe notazioni non compaiono nelle relazioni degli assistenti e del rappresentante della Procura Federale.

Da ultimo, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, la sanzione inflitta dal giudice sportivo risulta perfettamente congrua alle infrazioni accertate. Né appare pertinente il confronto con la sanzione di €1.500,00 comminata lo stesso giorno ad altra società per diversi fatti,

quali il lancio di bottigliette di acqua semipiene, l'introduzione e l'accensione di fumogeni, lo scoppio di petardi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme (Catanzaro).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO RICHIESTA DI CORREZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARA DI RECUPERO VIAREGGIO/TERNANA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)

La società S.S. Barletta Calcio ricorre contro la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che, con il Com. Uff. n. 74/DIV del 26.11.2010, ha respinto il reclamo della stessa società ricorrente, che chiedeva la revisione dei provvedimenti disciplinari emanati dallo stesso Giudice Sportivo con il precedente Com. Uff. n. 68/DIV del 18 novembre.

Ad avviso della ricorrente, l'arbitro della partita Viareggio/Ternana del 17 novembre scorso sarebbe incorso in errore nell'annotazione di un'ammonizione, che sarebbe stata inflitta sul campo al calciatore Castiglia, ma registrata a carico del calciatore Massoni Leonardo, della società Esperia Viareggio. Allegando una serie di documenti filmati e di articoli giornalistici, la Società Barletta ricorrente ritiene di essere stata danneggiata da tale preteso errore di persona nella registrazione dell'ammonizione, che avrebbe dovuto – sempre ad avviso della ricorrente – colpire il calciatore Castiglia, già diffidato. Dall'errore sarebbe derivata la mancata squalifica del calciatore Castiglia del Viareggio, il quale invece ha preso parte alla gara successiva, che si è svolta proprio tra Viareggio e Barletta.

Nel suo citato comunicato 74/DIV del 26 novembre il G.U. osserva che per verificare la versione sostenuta dalla società Barletta è stato richiesto un supplemento di referto al direttore di gara. In tale supplemento, reso per iscritto il giorno 25 novembre (atti carta 35) il direttore di gara conferma di aver effettuato tutte le verifiche previste, e che il nome degli ammoniti riportati sul referto corrisponde a quelli annotati sul taccuino di gara.

Osserva inoltre che la società Barletta, estranea alla gara nella quale si sarebbe verificato il preteso scambio di persona, non è legittimata ad agire chiedendo la prova televisiva.

Nel proprio ricorso a questa Corte di Giustizia Federale, la società Barletta non porta argomenti contrari a queste assorbenti osservazioni del Giudice Sportivo. Si richiama all'obbligo di comportamento leale previsto dall'art. 1 C.G.S., lamentando l'inerzia della società Viareggio, che non avrebbe segnalato il preteso errore di persona commesso dall'arbitro.

La C.G.F. osserva preliminarmente che il ricorso non è stato tempestivamente comunicato alla controparte, il che è sufficiente per determinarne l'inammissibilità.

In ogni caso, nel merito, osserva che l'ordinamento sportivo prevede il ricorso a prove televisive o fotografiche soltanto laddove i documenti ufficiali di gara tacciano in merito a un episodio rilevante, oppure nel caso di scambio di persona, che assoggetterebbe a sanzione un tesserato estraneo ai fatti descritti nei documenti di gara. In quest'ultima ipotesi, che si dovrebbe inverare nel caso in questione, è evidente che il ricorso debba provenire dal calciatore ingiustamente sanzionato o dalla sua società. E' perciò da escludersi che una società terza abbia titolo a ricorrere per il preteso scambio di persona verificatosi in una gara alla quale non ha partecipato.

Gli articoli giornalistici allegati sono poi comunque esclusi dal materiale probatorio ammesso nel giudizio sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. IACONI OSVALDO SEGUITO GARA REGGIANA/BASSANO VIRTUS DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)

La società Bassano Virtus 55 S.r.l. ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico emanato con il Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010, con il quale il tecnico Osvaldo Jaconi è stato squalificato per 2 gare effettive in séguito all'espulsione ricevuta durante la partita disputata il 29.11.2010 contro la Reggiana.

Ricostruito l'episodio che ha indotto all'espulsione in termini difforni da quanto riportato nel referto di gara, e non senza aver lamentato l'esclusione della prova TV in casi come questo, il ricorso conclude richiedendo la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata. Adduce l'errata percezione da parte dell'arbitro delle parole pronunciate dall'allenatore Jaconi; il suo buon comportamento e le scuse pronunciate nel corso di un'intervista televisiva subito dopo la fine della partita; le scuse avanzate dalla società all'arbitro; la lunga carriera dello stesso Jaconi, durante la quale non si sarebbero verificati episodi analoghi.

La C.G.F. ricorda che il giudizio sportivo riflette il carattere del gioco del calcio, che si assoggetta, fra l'altro, a regole che prevedono l'accettazione della versione dei fatti riportata dall'arbitro negli atti di gara, escludendo diverse ricostruzioni che possono derivare da ogni altra fonte.

D'altra parte osserva che dal referto di gara il tenore del comportamento contestato al signor Jaconi non appare di gravità tale da porre nel nulla le ragioni addotte nel ricorso per l'attenuazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 ST S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione inflitta al Sig. Jaconi Osvaldo ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 26.11.2010)

La società S.S. Barletta Calcio presenta un ricorso nel quale chiede a questa Corte la correzione del preteso errore nel quale sarebbe incorso l'arbitro della partita Viareggio/Ternana del 17 novembre scorso. Richiamando il Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010, nel quale si registra l'ammonizione del calciatore Massoni Leonardo della società Esperia Viareggio, e una serie di documenti filmati e di articoli giornalistici, la società Barletta ricorrente ritiene di essere stata danneggiata da un errore di persona nella registrazione dell'ammonizione, che avrebbe dovuto – sempre ad avviso della ricorrente – colpire un altro giocatore, già diffidato. Ne sarebbe derivata la mancata squalifica del calciatore Castiglia del Viareggio, il quale invece ha preso parte alla gara successiva, che si è svolta proprio tra Viareggio e Barletta.

La Corte rileva che la società Barletta Calcio non ricorre contro un preciso provvedimento del Giudice Sportivo, né tiene conto, nel proprio ricorso, della pronuncia dello stesso Giudice Sportivo che, nel Com. Uff. n. 74/DIV del 26 novembre scorso, ha respinto lo stesso reclamo.

Dà atto che la stessa società Barletta ha poi presentato un ulteriore ricorso, questa volta contro il citato provvedimento del Giudice Sportivo.

Non risulta che il ricorso sia stato comunicato alla controparte.

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete